



GISEC S.p.A. a Socio Unico

Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta

Sede Legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta

Sede Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta

Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009

**GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO/CARICO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (CER 19.07.03 - 20.03.04 - 16.10.02 -
19.08.14) DA EFFETTUARE PRESSO GLI IMPIANTI E I SITI GESTITI
DALLA GISEC**

PROGETTO DEL SERVIZIO

Elaborato N.:	Titolo:				
E.2	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE				
	Rev.	Data	Prodotto	Controllato	Approvato
		Ottobre 2017			

R.U.P.

f.to Ing. S. Izzo

Lotto 1 – CIG 7237492755

Lotto 2 – CIG 7237505211

Lotto 3 – CIG 72375138A9

Indice

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Importo, prezzi e durata del servizio	6
Art. 3 – Obblighi dell'appaltatore.....	8
Art. 4 – Obblighi della Società.....	10
Art. 5 – Responsabili del servizio	10
Art. 6 – Condotta del servizio	11
Art. 7 – Danni ed oneri aggiuntivi.....	11
Art. 8 – Responsabilità del prestatore del servizio verso la Società e verso terzi	12
Art. 9 – Oneri ed obblighi diversi a carico del prestatore del servizio.....	12
Art. 10 – Cauzione definitiva e Garanzie a corredo dell'offerta	13
Art. 11 – Pagamenti	14
Art. 12 – Contabilità delle prestazioni	15
Art. 13 – Subappalto.....	15
Art. 14 – Penalità	15
Art. 15 – Revisione prezzi	16
Art. 16 – Risoluzione del contratto.....	16
Art. 17 – Avvalimento	18
Art. 18 - Criterio di aggiudicazione	18
Art. 19 – Controversie e foro competente.....	18
Art. 20 - Codice Etico	18
Art. 21 – Spese di pubblicità di gara, registrazione contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	19

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo/carico, trasporto e smaltimento rifiuti (CER 19.07.03 - 20.03.04 - 16.10.02 - 19.08.14) da effettuare presso i siti e gli impianti in gestione alla GISEC SPA di seguito denominata "Società", in particolare l'appalto viene suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1

- a) discarica dismessa "Maruzzella";
- b) sito di stoccaggio provvisorio "Ferrandelle";
- c) Discarica "Lo Uttaro" I e II;
- d) Siti di stoccaggio provvisori antistanti la discarica di Maruzzella III;

Lotto 2

- e) Discarica di "Bortolotto";
- f) Discarica dismessa di Parco Saurino 1 e 2 + ampliamento con annesso sito di trasferta;
- g) STIR (Impianto di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) ubicato in loc. Spartimento S.S. 7 Bis Aversa-Capua in S. Maria C.V. (CE);

Lotto 3

- h) Sito di Stoccaggio Provvisorio di Marcianise (CE) Area Depuratore;
- i) Sito di Stoccaggio Provvisorio di Villa Literno (CE);
- j) Sito di Stoccaggio Provvisorio di Brezza - loc. Brezza del Comune di Capua (CE);
- k) Sito di Stoccaggio Provvisorio di S. Maria La Fossa (CE) - loc. Pozzo Bianco.

Si precisa che i siti di Marcianise, Ferrandelle, e Maruzzella III, attualmente non producono percolato e pertanto non sono disponibili le analisi dei rifiuti (CER 19.07.03). Per la valutazione economica si faccia riferimento alle analisi del sito di Villa Literno.

1. **Prelievo, trasporto di percolato** (CER 19.07.03) prodotto presso tutti i siti di tutti i lotti: **il percolato prodotto in ogni sito dovrà essere smaltito** presso lo/gli impianto/i autorizzato/i individuato/i dalla ditta aggiudicataria di ogni lotto, avente le seguenti caratteristiche:

CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 19.07.03

Descrizione

Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce
190702
Rifiuto non pericoloso

Quantità annua prevista:

Lotto 1 = 5.000 ton/anno circa

Lotto 2 = 7.000 ton/anno circa

Lotto 3 = 10.000 ton/anno circa

Contenuto di C.O.D.:

FASCIA	VALORE C.O.D. (mg/l)
1	da 0 a 40.000
2	da 40.001 a 60.000
3	da 60.001 a 80.000
4	>80.000

2. **Prelievo, trasporto dei fanghi (CER 20.03.04)** contenuti nelle fosse settiche prodotto presso tutti i siti di tutti i lotti, **da smaltire** presso lo/gli impianto/i autorizzato/i individuato/i dalla ditta aggiudicataria, avente le seguenti caratteristiche:

CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 20.03.04

Descrizione Fanghi delle fosse settiche
Rifiuto non pericoloso

Quantità annua prevista:

Lotto 1 = 50 ton/anno circa

Lotto 2 = 50 ton/anno circa

Lotto 3 = 50 ton/anno circa

3. **Prelievo, trasporto di soluzione acquose di scarto (CER 16.10.02)** prodotte presso lo Stabilimento di trattamento e imballaggio rifiuti di S. Maria C.V. del **lotto 2 (in caso di guasto e/o fermo dell'impianto di depurazione STIR)**, **da smaltire** presso lo/gli impianto/i autorizzato/i individuato/i dalla ditta aggiudicataria, avente le seguenti caratteristiche:

CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 16.10.02

Descrizione Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01
Rifiuto non pericoloso

Quantità annua prevista **1.000 ton/anno circa**

Contenuto di C.O.D.:

FASCIA	VALORE C.O.D. (mg/l)
1	da 0 a 10.000
2	da 10.001 a 40.000

3	da 40.001 a 60.000
4	da 60.001 a 80.000
5	>80.000

4. **Prelievo, trasporto dei fanghi (CER 19.08.14)** prodotti dall'impianto di depurazione acque tecnologiche dello Stabilimento di trattamento e imballaggio rifiuti di S. Maria C.V. del **lotto 2, da smaltire** presso lo/gli impianto/i autorizzato/i individuato/i dalla ditta aggiudicataria, avente le seguenti caratteristiche:

CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 19.08.14

Descrizione Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
Rifiuto non pericoloso

Quantità annua prevista **200 ton/anno circa**

Modalità e luoghi di consegna

L'esecuzione del servizio, secondo le indicazioni impartite dalla GISEC Spa, dovrà avvenire presso i seguenti siti:

1. Discarica dismessa di Maruzzella, in località "Maruzzella" del Comune di San Tammaro via Vaticale;
2. Sito di stoccaggio provvisorio "Ferrandelle" ubicato nel Comune di Santa Maria La Fossa (CE) via Vaticale;
3. Discarica "Lo Uttaro" I e II, ubicate nel Comune di Caserta (CE) Viale Edison;
4. Discarica di "Bortolotto", ubicato nel Comune di Castelvoturno (CE);
5. Discarica dismessa di Parco Saurino 1 e 2 + ampliamento con annesso sito di trasfereza in Santa Maria La Fossa (CE) località Pozzo Bianco;
6. STIR (Impianto di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) ubicato in loc. Spartimento S.S. 7 Bis Aversa-Capua in S. Maria C.V. (CE);
7. Sito di Stoccaggio Provvisorio di S. Maria La Fossa (CE) - loc. Pozzo Bianco;
8. Sito di Stoccaggio Provvisorio di Marcianise (CE) Area Depuratore;
9. Sito di Stoccaggio Provvisorio di Villa Literno (CE);
10. Sito di Stoccaggio Provvisorio di Brezza - loc. Brezza del Comune di Capua (CE);
11. Siti di stoccaggio provvisori antistanti la discarica di Maruzzella III, in località "Maruzzella" del Comune di San Tammaro via Vaticale;

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, nei periodi di massima produzione, il ritiro, il trasporto e il recupero/smaltimento del CER 19.07.03, con adeguati mezzi, di almeno 500 ton per ogni lotto.

Il trasporto ed il recupero/smaltimento del percolato presso l'impianto/gli impianti autorizzato/i avverranno secondo un piano di lavoro concordato con la ditta aggiudicataria.

Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate, salvo quanto di competenza della GISEC Spa, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

La Società potrà incrementare o diminuire l'elenco dei siti di prelievo dei rifiuti nonché incrementare o diminuire il quantitativo di rifiuto da prelevare, trasportare e smaltire per ogni lotto ovvero non ordinare nessuna prestazione. La ditta Appaltatrice si impegna sin d'ora a provvedere al servizio presso gli eventuali nuovi siti alle condizioni economiche da determinare come specificato all'Art. 2.

L'impresa/ditta Appaltatrice di ogni lotto dovrà mettere a disposizione della Società tutti i mezzi necessari per il trasporto e lo smaltimento dei prodotti dai siti dello stesso lotto.

L'appaltatore, per ogni lotto a cui partecipa, dovrà indicare con una dichiarazione l'/gli impianto/i autorizzato/i individuato/i e le quantità di rifiuto presso i quali intende smaltire i rifiuti di cui sopra (indicando l'ubicazione dell'impianto/degli impianti ed allegando alla stessa copia/e delle autorizzazioni dello/degli stesso/i).

Art. 2 – Importo, prezzi e durata del servizio

L'importo complessivo presunto a base d'asta del servizio ammonta ad Euro 2.350.000,00 (duemilionitrecentocinquantamila,00) oltre IVA, di cui Euro 47.000,00 (quarantasettemila,00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 201.400,00 per costi della manodopera (duecentounomilaquattrocento) oltre IVA, così suddiviso così suddiviso:

- Primo lotto: 500.000,00 Euro/anno IVA esclusa di cui Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 43.300,00 per costi della manodopera oltre IVA;**
- Secondo lotto: 850.000,00 Euro/anno IVA esclusa di cui Euro 17.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 71.500,00 per costi della manodopera oltre IVA;**
- Terzo lotto: 1.000.000,00 Euro/anno IVA esclusa di cui Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 86.600,00 per costi della manodopera oltre IVA;**

Il contratto avrà la durata di **24 mesi** per ogni lotto a partire dalla consegna del servizio, ovvero all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Qualora alla scadenza del dodicesimo mese non fossero state interamente esaurite le somme a base d'appalto, il suddetto termine potrà essere prorogato, previa comunicazione scritta da parte della Società ed accettata dalla ditta, di 60 giorni in 60 giorni, con un massimo di sei mesi. Tale proroga non costituisce per il Fornitore argomento o ragione per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali. La consegna del servizio verrà effettuata entro venti giorni dalla stipula del contratto, in caso di urgenza detta consegna potrà essere effettuata immediatamente dopo l'aggiudicazione della gara.

Gli importi complessivi sono presunti. Nel periodo di vigenza del contratto, la Società si riserva la facoltà di non ordinare alcuna prestazione, oppure di richiedere l'esecuzione di un quantitativo inferiore di prestazioni rispetto a quelle oggetto dell'appalto. In tal caso, sarà corrisposto all'Appaltatore soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente richieste ed effettuate.

Al Fornitore, indipendentemente dalla distanza tra il sito di destino e il sito/impianto di prelievo, saranno riconosciuti i prezzi (IVA esclusa) di cui all'elenco di seguito riportato, al netto del ribasso unico offerto in gara:

1. Prelievo, trasporto e smaltimento di percolato (CER 19.07.03) entro i confini della Regione Campania prodotto presso i siti suddetti e altri siti di stoccaggio che saranno gestiti dalla GISEC spa.

Elenco prezzi unitari (CER 19.07.03)

FASCIA	VALORE C.O.D. (mg/l)	Prezzo €/t
1	da 0 a 40.000	50,00
2	da 40.001 a 60.000	80,00
3	da 60.001 a 80.000	95,00
4	>80.000	125,00

2. Prelievo, trasporto e smaltimento dei fanghi (CER 20.03.04) contenuti nelle fosse settiche presso i siti di stoccaggio che saranno gestiti dalla GISEC spa:

Prezzo €/t 40,00

3. Prelievo, trasporto e smaltimento di soluzione acquose di scarto (CER 16.10.02) prodotte presso lo Stabilimento di trattamento e imballaggio rifiuti di S. Maria C.V.:

Elenco prezzi unitari (CER 16.10.02)

FASCIA	VALORE C.O.D. (mg/l)	Prezzo €/t
1	da 0 a 10.000	46,00
2	da 10.001 a 40.000	50,00
3	da 40.001 a 60.000	80,00
4	da 60.001 a 80.000	95,00
5	>80.000	125,00

4. Prelievo, trasporto e smaltimento dei fanghi (CER 19.08.14) prodotti dall'impianto di depurazione acque tecnologiche dello Stabilimento di trattamento e imballaggio rifiuti di S. Maria C.V.:

Prezzo €/t 40,00 (liquido)

Prezzo €/t 130,00 (solido)

Il servizio e le prestazioni affidate, per ogni lotto, **saranno compensate a misura** in base alle prescrizioni del presente Capitolato, con l'applicazione dei prezzi sopra indicati al netto del ribasso offerto, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico del Fornitore (prelievo+trasporto+soste+smaltimento).

I prezzi sopra indicati sono comprensivi dei costi per l'abbattimento di eventuali altri parametri superiori alla norma.

Art. 3 – Obblighi dell'appaltatore

Le società/fornitori interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) **Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 4 e classe D ovvero C** in dipendenza del lotto o dei lotti a cui il concorrente partecipa, per le tipologie di rifiuto oggetto del presente appalto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N°152/06 e dal Decreto Ministeriale n°186 del 05 Aprile 2006;
- 2) **Disponibilità (proprietà od altro titolo), per ogni lotto a cui si partecipa, di un impianto/più impianti autorizzato/i per il ritiro, lo smaltimento del rifiuto in oggetto per le relative quantità** (dovrà essere indicata l'ubicazione dell'impianto/degli impianti ed allegata alla stessa copia/e delle autorizzazioni dello/degli stesso/i); per disponibilità dell'impianto si intende sia averne proprietà, sia averne la possibilità di utilizzo in altre forme contrattuali in cui emerga il vincolo di ricezione e selezione del materiale da parte dell'impianto, di durata almeno pari a quella del presente appalto;
- 3) **Autorizzazione al trasporto merci per conto terzi** relativamente all'impresa cui viene affidato il servizio di solo trasporto, nonché ai mezzi che saranno impiegati per il servizio, nel

caso in cui il trasportatore non fosse anche il proprietario dell'impianto di recupero/smaltimento;

- 4) Avere effettuato **servizi analoghi** negli ultimi tre anni per un importo non inferiore a quello relativo al/i lotto/i a cui si partecipa;
- 5) **Iscrizione valida Elenco *White List* contro le infiltrazioni mafiose** (DPCM 24/11/2016 pubblicato in G.U. il 31/01/2017), in quanto il presente appalto rientra tra le attività imprenditoriali iscrivibili negli elenchi prefettizi, espressamente individuate nel comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012.

Copia delle predette autorizzazioni dovrà essere consegnata alla Società prima dell'inizio del servizio.

La revoca o la decadenza delle sopra citate autorizzazioni per qualsivoglia ragione, comporterà la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali.

Il Fornitore dovrà uniformarsi agli ordini scritti ed alle istruzioni che gli saranno impartite dalla Società in funzione delle esigenze gestionali.

La richiesta dei servizi da effettuare sarà trasmessa per iscritto dalla Società settimanalmente o giornalmente, per la settimana successiva se la programmazione sarà settimanale, per il giorno successivo se la programmazione sarà giornaliera, con apposita programmazione, ed il fornitore provvederà a mettere a disposizione i mezzi richiesti ed a svolgere scrupolosamente tali direttive con organizzazione e competenza propria.

Tale programmazione dei servizi di trasporto potrà essere modificata anche con preavviso di almeno 12 ore dalla Società, in base a sopraggiunte proprie necessità senza che il fornitore abbia nulla da richiedere alla Società.

Le varie prestazioni, e/o le loro modifiche definite, potranno essere richieste anche telefonicamente dal personale autorizzato dalla Società e successivamente perfezionate con ordini scritti al fine di non arrecare intralcio alle esigenze gestionali dell'impianto.

Il Fornitore dovrà attenersi esclusivamente alle direttive impartite da incaricati della Società, e ad essa fare riferimento sia in caso di richieste di prestazioni d'opera non contemplate dal servizio da parte del personale della committenza di Società, sia per qualsiasi necessità e/o chiarimento che dovesse essere necessario durante l'esecuzione dei servizi ordinati.

Il Fornitore si impegna ad assicurare l'esecuzione del servizio, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza delle vigenti norme; il fornitore sarà sempre responsabile di tutte le singole fasi connesse all'esecuzione del servizio comprensivo di tutte le fasi.

Il Fornitore dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla Società per effettuare le operazioni di pesatura. Le pesature saranno riportate sui documenti di trasporto dei rifiuti e rappresentano la

base per il calcolo dei compensi da riconoscere al fornitore.

Il Fornitore dovrà riconsegnare, a propria cura e spese, alla Società la copia da restituire al produttore attestante l'avvenuto smaltimento del formulario rifiuti di cui all'Art. 193 del D.Lgs. 152/06, correttamente timbrata e controfirmata dall'impianto di smaltimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di inizio trasporto.

Il Fornitore, a propria cura e spesa, dovrà trasmettere in formato elettronico la copia suddetta del formulario di cui all'Art. 193 del D.Lgs. 152/06, correttamente timbrata e controfirmata dall'impianto di smaltimento, alla Società, direttamente all'indirizzo e-mail pasqualedabrosca@gisecspa.it, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di completamento di ogni servizio affidatogli dalla Società, salvo diverse indicazioni che saranno comunicate per scritto al Fornitore.

Il trasporto deve effettuarsi con mezzi idonei opportunamente autorizzati ai sensi di legge, dagli enti competenti, dotati di attrezzature di caricamento autonome.

Ogni mezzo che il Fornitore utilizza nello svolgimento del servizio non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiori al peso utile ammesso, come risultante dal libretto di circolazione del mezzo.

Il Fornitore dovrà provvedere, con personale e mezzi idonei propri, all'eventuale vuotatura parziale dei mezzi caricati erroneamente rispetto alla loro portata.

I veicoli che trasportano i rifiuti di cui al presente capitolato dovranno sempre avere a bordo copia del provvedimento autorizzativo al trasporto rifiuti rilasciato dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, della categoria e classe corrispondente al servizio svolto.

Il personale del Fornitore dovrà essere munito di tutti i Dispositivi di Protezione Individuali necessari allo svolgimento del servizio, nonché di un apposito tesserino di identificazione, che dovrà essere indossato all'interno dell'impianto di produzione e di destinazione dei rifiuti.

Art. 4 – Obblighi della Società

La Società predisporrà settimanalmente o giornalmente la programmazione dei servizi richiesti, entro il giovedì antecedente la settimana se la programmazione sarà settimanale o 12 ore prima se la programmazione sarà giornaliera, a cui i servizi si riferiscono e li trasmetterà per iscritto all'Appaltatore che provvederà a svolgere scrupolosamente tali direttive con organizzazione e competenza propria.

Art. 5 – Responsabili del servizio

Il controllo delle prestazioni del servizio è di pertinenza della Società senza che ciò sollevi il Prestatore del servizio dalle proprie responsabilità civili e penali, da esso assunte in relazione al contratto di affidamento.

La Società indicherà i nominativi dei preposti al controllo del servizio, il Prestatore del servizio, a sua volta darà comunicazione scritta della nomina del responsabile/i autorizzato/i a ricevere le comunicazioni e gli ordini da parte di Società ed in grado di impartire disposizioni operative (personale e mezzi) in ogni occasione.

Per tutta la durata dell'appalto un incaricato responsabile dovrà essere reperibile in qualsiasi ora sia di giorno che di notte, ivi inclusi giorni festivi e prefestivi, al recapito ed al numero telefonico segnalato dal Fornitore alla Società in modo che possa disporre con tempestività ed urgenza quanto richiesto dalla Società. Il Fornitore è tenuto a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata alla Società di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto incaricato.

Art. 6 – Condotta del servizio

In particolare il prestatore del servizio prende atto che non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Società.

Il Prestatore del servizio, inoltre, prende atto che una parte delle prestazioni da eseguire possono interferire ed avvenire in concomitanza con altre in corso, affidate ad altri.

Pertanto il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni di terzi, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, restando a proprio carico ogni onere relativo.

Art. 7 – Danni ed oneri aggiuntivi

Non verrà accordato al Prestatore del servizio alcun indennizzo per perdite, avarie o danni ai propri mezzi o attrezzature che, per qualunque causa, si verificassero nel corso delle prestazioni anzidette.

Il Prestatore del servizio è tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società e da terzi, in dipendenza o in occasione della esecuzione del servizio e delle prestazioni affidate ed a sollevare la Società stessa da ogni richiesta.

Per danni arrecati agli impianti la Società provvederà a trattenere sui mandati di pagamento l'importo delle spese occorrenti per il ripristino degli impianti danneggiati. In alternativa, ad insindacabile giudizio della Società previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa del Prestatore del servizio, lo stesso verrà invitato ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Società.

Il Prestatore del servizio dovrà stipulare a mantenere operanti a proprie spese polizze assicurative con primarie Compagnie di Assicurazione, corrispondente all'importo del contratto a copertura di ogni danneggiamento e che preservi la GISEC da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi

ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il Prestatore del servizio prima dell'inizio delle prestazioni richieste dovrà rilasciare alla Società copia delle polizze assicurative con durata fino alla data di ultimazione del servizio. Qualunque sia la causa che comporterà la maggiore durata del servizio, il Prestatore del servizio dovrà tempestivamente presentare alla Società la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio per il prolungamento del contratto assicurativo di cui sopra.

Art. 8 – Responsabilità del prestatore del servizio verso la Società e verso terzi

Il Prestatore del servizio è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione delle prestazioni affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni del presente Capitolato sono da essa ritenute idonee al raggiungimento di tali scopi.

La presenza sul luogo del personale della Società non limitano né riducono la piena responsabilità del Prestatore del servizio verso la Società e verso terzi.

Art. 9 – Oneri ed obblighi diversi a carico del prestatore del servizio

Sono a totale ed esclusivo carico del Prestatore del servizio tutti gli oneri per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto ed in particolare modo:

a) la fornitura della massa vestiaria, corredata dagli accessori previsti dalle vigenti norme antinfortunistiche atte alla salvaguardia del personale di manovra o da utilizzare all'interno dell'impianto, etc.

Il Prestatore del servizio si impegna altresì a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, a disporre e ad esigere che osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione individuali ed a vigilare sulle stesse per la osservanza della normativa vigente.

b) lo svolgimento delle pratiche per ottenere i permessi per il trasporto dei rifiuti nonché il pagamento delle tasse e dei canoni dovuti per le concessioni relative;

c) la tenuta e la gestione del "Formulario di identificazione dei rifiuti", così come previsto e disciplinato dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché la tenuta del "Registro di carico e scarico" ai sensi dell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., che deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente;

d) qualora la Società risultasse sprovvista dei formulari (FIR) di accompagnamento dei rifiuti speciali, il prestatore del servizio deve provvedere alla fornitura degli stessi ad ogni carico/prelievo;

e) l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione di legge in materia di igiene ambientale;

f) la consegna alla Società di copia del libro matricola del personale e dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati nelle prestazioni riferite al servizio;

g) la trasmissione alla Società, trimestralmente, di copia autenticata dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti da quanto sopra esposto la Società, previa comunicazione al Prestatore del servizio delle inadempienze da essa accertate o denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento in acconto per un ammontare determinato preliminarmente nel 20% (venti per cento) dell'importo del singolo mandato, fatte salve diverse accertate quantificazioni, destinando le somme che verranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento al Prestatore del servizio delle somme accantonate, sulle quali non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo, sarà effettuato solo quando l'ispettorato del Lavoro certificherà che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata risolta, o che in genere ha adempiuto ai propri obblighi.

Per tali sospensioni e ritardi di pagamento il Prestatore del servizio non potrà opporre eccezioni alla Società e non avrà alcun diritto di risarcimento dei danni.

h) Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e le prescrizioni del presente Capitolato, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate, che il Fornitore dichiara di conoscere:

- 1) Codice delle leggi antimafia Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 e e ss.mm.ii.;
- 2) D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi – Testo Unico Ambientale;
- 3) D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e smi, recante tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 4) D.Lgs. n. 50 del 20 aprile 2016 e smi – Codice dei contratti pubblici;
- 5) Norme del codice civile.

Art. 10 – Cauzione definitiva e Garanzie a corredo dell'offerta

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e smi, nella misura minima del 10% dell'importo del servizio aggiudicato, a garanzia dello stesso e che verrà restituita dopo che l'appalto sarà giunto a buon fine e comunque dopo che l'Impresa avrà ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti.

Contestualmente si procederà alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio eventualmente costituito per la partecipazione alla gara.

Tale cauzione dovrà essere versata con fideiussione bancaria emessa da un primario Istituto di Credito o polizza assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (DPR 13.2.1959 n. 449 e successive modificazioni e Legge 10.6.1982 n. 348) o rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 28, c.1 del D.Lgs. 169/12 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

La cauzione definitiva di cui al presente articolo è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Impresa di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivati dal loro eventuale inadempimento, fatto salvo l'esperimento da parte del Committente di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo il controllo del corretto adempimento del servizio.

Garanzie a corredo dell'offerta

Il concorrente deve presentare per le garanzie a corredo dell'offerta apposita **polizza 'provvisoria'** ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/16 e smi.

La garanzia provvisoria deve essere costituita in misura non inferiore al 2% (due%) dell'importo relativo al lotto a cui si partecipa, I.V.A. esclusa, fissato a base di gara.

Art. 11 – Pagamenti

Il Prestatore del servizio potrà fatturare mensilmente le prestazioni eseguite del mese precedente, certificando opportunamente tali prestazioni con la consegna di una copia del formulario, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e smi, debitamente controfirmato dal destinatario dei rifiuti.

La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del D.P.R. 633/26.10.1972 e ss. mm. ii.; dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e partita IVA. La fattura dovrà riportare il numero dei trasporti eseguiti, l'impianto per lo smaltimento con le relative destinazioni ed il quantitativo dei rifiuti movimentati e smaltiti. Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 60 giorni fine mese dalla data della presentazione della fattura, previa verifica ed idoneità della regolarità contributiva delle imprese esecutrici del servizio.

Le modalità di pagamento saranno a mezzo bonifico bancario. Dovranno essere riportate in fattura la Banca, l'Agenzia, il Conto Corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo (IBAN).

Anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 231/2002, nel caso in cui il Prestatore di servizio abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi verranno riconosciuti al saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.). Il Prestatore del servizio si impegna a

prendere nota con apposita comunicazione scritta indirizzata alla Società eventuali variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta ad Società, i pagamenti effettuati sul conto corrente di cui sopra avranno effetto liberatorio per la Società.

L'impresa aggiudicataria, inoltre, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, dunque tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di banche o della società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva.

Art. 12 – Contabilità delle prestazioni

Per la valutazione delle prestazioni si applicheranno i prezzi dell'elenco dei prezzi unitari indicati all'Art. 2 al netto del ribasso offerto in gara. Il ribasso offerto non verrà applicato agli oneri di sicurezza di cui all'art.2, determinato in 2% per ogni prezzo unitario.

Rimane comunque stabilito che le prestazioni del mese precedente che verranno contabilizzate saranno quelle eseguite nei limiti dell'ordinato, in conformità a quanto previsto dal contratto.

Tali prestazioni dovranno essere opportunamente documentate, con formulari di identificazione rifiuti (copia di avvenuto smaltimento), che con attestati di pesatura rilasciati dalle pese degli impianti di destinazione cui saranno conferiti i rifiuti, in caso in cui l'impianto/sito di prelievo sia sprovvisto di pesa a ponte, rimanendo a discrezione di Società la verifica delle tare degli automezzi e degli attestati di pesatura, con visite non preannunciate presso il luogo di pesatura ovvero con attestati di pesatura rilasciati dalle pese degli impianti di prelievo GISEC.

Il Prestatore del servizio dovrà consegnare settimanalmente copia dei Formulari di accompagnamento (quarta copia), si predisporrà uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) mensile delle prestazioni effettuate nel mese precedente, che sarà controfirmato dal Prestatore del servizio preliminarmente alla emissione della fattura di pagamento.

Non è prevista alcuna forma di anticipazione a favore del Prestatore del servizio.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto sarà regolato dalle norme in vigore contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, comunque, nel limite del 30% (trenta %) dell'importo contrattuale complessivo.

Le imprese subappaltatrici devono comunque possedere i requisiti di carattere generale ed i requisiti di capacità tecnica necessari a svolgere la parte della fornitura affidatagli.

Art. 14 – Penalità

La Società applicherà al Prestatore del servizio, a seguito di semplice segnalazione dell'evento, le

seguenti penali, defalcandole dalle prime fatture emesse dalla medesima, nei seguenti casi:

- 1) Per la mancata esecuzione totale o parziale del servizio giornaliero programmato da parte di ciascun mezzo di trasporto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- 2) Nel caso in cui il Prestatore del servizio ritardi sulla riconsegna dei formulari cartacei per un tempo superiore ai 7 giorni lavorativi previsti sarà applicata una penale di € 75,00 (settantacinque,00) al giorno per ogni formulario;
- 3) Nel caso in cui il Prestatore del servizio ritardi sulla riconsegna del formato elettronico della copia del formulario rifiuti per un tempo superiore ai 30 giorni lavorativi (fatte salve le diverse indicazioni scritte fornite dalla Società) sarà applicata una penale di € 75,00 (settantacinque,00) al giorno per ogni formulario;
- 4) Nel caso in cui il Prestatore del servizio utilizzi mezzi non idonei all'effettuazione del servizio di trasporto sarà addebitato € 300,00 (trecento,00) per ciascun evento segnalato;
- 5) Nel caso in cui il Prestatore del servizio, di propria iniziativa e senza il preventivo assenso scritto dell'ufficio flussi della GISEC, vari i programmi a lui assegnati sarà addebitata una penale pari a € 200,00 (duecento,00) per ogni evento segnalato;
- 6) Il contratto si intenderà tassativamente ed automaticamente risolto ex art. 1456 cc., qualora la GISEC constati n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 30 giorni, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni in favore della GISEC S.p.A.

La GISEC oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere presso altre ditte il servizio non prestato nei termini indicati di cui ai commi 1) e 2) precedenti e ciò in danno al Prestatore del servizio inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

Le inadempienze saranno tempestivamente contestate ed applicate al Prestatore del servizio che avrà comunque facoltà di produrre controdeduzioni e giustificazioni in merito prima dei termini previsti per la loro detrazione dai corrispettivi dovuti alla GISEC.

Art. 15 – Revisione prezzi

I prezzi offerti saranno fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi evento per tutta la durata del servizio.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà senz'altro risolto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, nel caso di:

1. decadenza della iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006;
2. diniego della concessione della proroga – da parte delle competenti Amministrazioni – della autorizzazione all'esercizio di trasporto dei rifiuti;

3. inadempimento degli obblighi di tenuta e di gestione del “Formulario di identificazione dei rifiuti” di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/06;
4. inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro ed a quant’altro disposto dalla normativa in materia di igiene ambientale;
5. al verificarsi della fattispecie di cui all’art. 14, comma 6, del presente atto.

In tali fattispecie, la Società risolverà unilateralmente il contratto dandone comunicazione al Prestatore del Servizio e non darà corso al pagamento dei servizi effettuati.

La Società si riserva la facoltà ulteriore di:

1. disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione ovvero procedere all’aggiudicazione parziale ovvero non procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in caso di legittime circostanze di impedimento o causa di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi generali della Società;
2. si precisa, inoltre, che in ipotesi di avvenuta stipula del contratto lo stesso sarà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1456 del codice civile, in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento “*ope legis*” del soggetto gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. nell’ambito del ciclo predetto;

In tutte le ipotesi che precedono nulla è dovuto all’affidatario del servizio (o della fornitura), fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate alla data dell’avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale.

La GISEC SpA, si riserva, nell’esecuzione dei relativi contratti che verranno stipulati tra le parti di applicare la risoluzione ex art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto all’eventuale risarcimento del danno in favore della GISEC S.p.A., nel caso di:

3. al verificarsi di comunicazione di interdittiva antimafia da parte dell’Ufficio Territoriale di Governo di competenza ai sensi del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
4. dichiarare il recesso, anche parziale, dal presente contratto a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con preavviso minimo di 5 giorni, senza che questo possa comportare azione in danno, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nei confronti della GISEC S.p.A., anche al fine di adottare misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza, e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici ai sensi del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 e della relativa legge di conversione.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, nulla è dovuto all'affidatario del servizio, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate alla data del recesso.

Art. 17 – Avvalimento

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 dello stesso Dlgs 50/2016.

Art. 18 - Criterio di aggiudicazione

Per ogni lotto, l'aggiudicazione dell'appalto/servizio avrà luogo secondo il “*criterio del minor prezzo*” ai sensi degli art. 95 comma 4, lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, mediante ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara, con l'esclusione delle offerte in aumento.

L'appalto, per ogni lotto, sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il miglior ribasso, ossia, quello più basso offerto da applicare sui prezzi unitari posti a base di gara.

Art. 19 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute al Giudice Amministrativo competente, ad esclusione della competenza arbitrale.

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di S. Maria C.V. (CE).

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente documento.

Art. 20 - Codice Etico

Il Fornitore, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico della Gisec S.p.A. – che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione sul sito internet www.gisecspa.it – si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Gisec S.p.A. si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detto

Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse della Gisec S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal fornitore con il contratto.

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal codice etico costituisce, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale e di risarcimento del danno.

Art. 21 – Spese di pubblicità di gara, registrazione contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, è stato pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02 dicembre 2016, che definisce, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del D.lgs 50/2016 e smi, gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità. Il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02 dicembre 2016, conferma l'obbligo per l'aggiudicatario di una gara di rifondere all'ente appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicità dei bandi sui quotidiani nazionali e locali.

Pertanto, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti la gestione del servizio. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa cui provvederà a propria cura e spese il Fornitore, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. S. Izzo

Allegati:

- Analisi del rifiuto di ogni sito.